

Delibera n° 1145

Estratto del processo verbale della seduta del
20 giugno 2014

oggetto:

LR 18/2005, ART 40. MODIFICA DEI CRITERI PER LA VALIDAZIONE DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART 14 DEL DLGS 276/2003 (ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA L 30/2003). APPROVAZIONE PRELIMINARE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che disciplina le convenzioni quadro stipulate a livello territoriale tra i servizi per l'impiego gestiti dalle Province, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, che devono essere validate da parte delle regioni;

Visto l'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003;

Visti i "Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30")" definiti con deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1248;

Ritenuto opportuno modificare i punti 1, 4 e 6 dei sopra citati Criteri, al fine sia di ampliare le garanzie a favore dei soggetti disabili inseriti presso la cooperativa sia per definire in modo più articolato la percentuale di copertura della quota di riserva cui sono obbligate le imprese ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", possibile attraverso l'utilizzo di questo istituto, ampliando in tal modo sia la tipologia di imprese interessate, sia il numero di inserimenti possibili;

Ritenuto altresì opportuno, per ragioni di semplificazione procedurale, sopprimere il punto 11 dei predetti Criteri;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 26 maggio 2014 e del 12 giugno 2014, hanno espresso parere favorevole sul testo delle modifiche che si intendono introdurre ai sopra citati criteri;

Visto l'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in base al quale il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere in merito alle proposte di provvedimenti della Giunta regionale che riguardano competenze e trasferimenti finanziari agli enti locali;

Considerato che la modifica dei "Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30")" rientra nella previsione del citato articolo 34, comma 2, lettera b), e che, pertanto, è necessario acquisire, in relazione a tale provvedimento, il parere del Consiglio delle Autonomie locali;

Rilevato che l'approvazione del presente provvedimento riveste carattere d'urgenza, alla luce della necessità di rendere, nei tempi più brevi possibili, attivabili le convenzioni necessarie per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili presso le cooperative sociali;

Ritenuto che, prima dell'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali, il provvedimento debba essere preliminarmente approvato da parte della Giunta;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa, di modificare come segue i "Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), definiti con deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1248:

a) al punto 1, in fondo, sono aggiunti i seguenti periodi:

«L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale avviene con contratto di lavoro subordinato e con l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato.

Ai lavoratori disabili inseriti presso la cooperativa sociale non può essere attribuito un salario minimo inferiore a quello contrattuale e non può essere applicato l'istituto del salario di primo ingresso.»

b) al punto 4, primo periodo, lettera e), in fondo, sono aggiunte le seguenti parole: «comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;»

c) il punto 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Percentuale massima di copertura dell'obbligo

Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo definito nei presenti criteri, la copertura della quota d'obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 40 per cento della quota d'obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti computabili;

Non possono beneficiare delle disposizioni contenute nei presenti criteri i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/99.

In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro che presentano i requisiti per poter usufruire dell'esonero ai sensi dell'articolo 5 della legge 68/99 possono, in luogo dell'esonero, richiedere di ottemperare agli obblighi di assunzione attraverso le convenzioni di cui alla presente disposizione nei limiti e nelle ipotesi di cui alla regolamentazione nazionale e regionale vigente in materia di esonero.

Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista dai presenti criteri. » recante" nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

d) al punto 8, primo periodo, le parole "che avviene con contratto di lavoro subordinato," sono soppresse;

e) il punto 11 è soppresso.

2. di trasmettere il testo del predetto provvedimento al Consiglio delle autonomie locali con richiesta, per le motivazioni espresse in premessa, di espressione del parere di competenza in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge regionale 1/2006.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE